

COMUNE DI NAVE SAN ROCCO
(Provincia di Trento)

NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Premessa normativa.

L'art. 11 del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 – stabilisce quali sono gli allegati al bilancio di previsione finanziario, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili. Fra questi, alla lettera g) figura LA NOTA INTEGRATIVA redatta secondo le modalità previste al comma.

Il comma 5 del medesimo articolo stabilisce i contenuti di detto documento:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

L'Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 - (Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio) - riprende quanto stabilito al comma 5 dell'art. 11, specificando che i punti elencati costituiscono contenuto minimo della nota integrativa, e specificando i dati da analizzare nella redazione del documento.

L'Allegato 2/3 del D.Lgs. 118/2011 riporta altresì il modello sul quale deve essere articolata la nota integrativa.

La legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)", in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118/2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

La presente nota integrativa viene redatta ai sensi di quanto previsto dall'allegato n. 1/4 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, relativo alla disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il predetto principio contabile stabilisce alcuni contenuti della presente nota integrativa, la quale, nel nuovo sistema di bilancio completa la parte descrittiva del bilancio di previsione, affiancandosi al documento unico di programmazione (DUP).

Stante gli ampi contenuti del suddetto documento, la presente nota integrativa si limita a presentare i contenuti previsti dal principio contabile della programmazione, laddove ne ricorrano i presupposti descrittivi.

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni supplementari, anche se non specificatamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti contabili e in ottemperanza al postulato di chiarezza del bilancio.

I CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO.

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di bilancio sono state predisposte sulla base della situazione conosciuta al fine di dare soddisfazione ai bisogni espressi dalla comunità amministrata, sebbene utilizzando le scarse risorse a disposizione.

La Legge di stabilità provinciale n. 18 di data 29/12/2017, modifica la L.P. 30/12/2014, n. 14, relativa all'imposta immobiliare semplice e fissa, limitatamente ai periodi di imposta 2018 e 2019, aliquote ridotte per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali D1, D7 e D8, ai fine di sostenere le attività produttive. Il minor gettito attribuito ai Comuni sarà oggetto di trasferimento compensativo da parte della Provincia Autonoma di Trento.

In attesa di definire con precisione il minor gettito e l'importo trasferito, si ritiene di mantenere inalterato l'importo previsionale dell'imposta per l'anno 2018. Rimane da definire anche l'eventuale maggior gettito derivante dalla variante al Piano Regolatore Generale in corso di approvazione.

Con il Protocollo d'intesa integrativo in materia di finanza locale tra la Provincia Autonoma di Trento e la Rappresentanza Unitaria dei Comuni sottoscritto in data 10 novembre 2017, si confermano i limiti dell'utilizzo in parte corrente del Fondo per gli investimenti programmati ex articolo 11 della L.P. 36/1993 e ss.mm.ii. Si conferma che i Comuni che versano in condizioni di disagio finanziario possono utilizzare in parte corrente l'intera quota assegnata, comunque fino alla misura massima necessaria per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio.

L'importo assegnato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2167 di data 14/12/2017, ammonta ad Euro 124.005,42.

Resta inteso che, se in chiusura di esercizio l'importo utilizzato in previsione non sarà totalmente necessario a garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio, per effetto di economie di spesa e/o maggiori entrate correnti, l'eccedenza non verrà accertata in parte corrente, ma verrà ricondotta al Fondo per gli investimenti programmati (budget) da cui proviene, per essere utilizzata per investimenti con vita utile di almeno dieci anni, negli esercizi successivi.

Il comma 2 bis dell'art. 49 della L.P. 18/2015 prevede che i proventi derivanti dal pagamento del contributo di costruzione disciplinato dagli articoli da 87 a 91 della L.P. 04/08/2015, n. 15 possono essere utilizzati dai comuni secondo quanto previsto dall'art. 162 del D.Lgs. 267/2000 per tutte le spese per le quali la normativa statale ammette l'utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie. Pertanto i proventi dei titoli abitativi edilizi e delle sanzioni sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. L'entrata viene prevista nell'importo minimo di € 1.000,00, da incrementare qualora si accertino maggiori introiti e destinare totalmente all'impinguamento delle spese di manutenzione del patrimonio decurtate in sede previsionale ai fini del raggiungimento del pareggio di bilancio.

Considerato che il trattamento accessorio del personale presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tali stanziamenti acquistano natura di entrate vincolate. Pertanto tali spese sono interamente stanziate nell'esercizio al quale si riferiscono, destinandole alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni da assumere nell'esercizio successivo.

Ai dipendenti dei Comuni della Provincia di Trento che cessano dal servizio per qualsiasi causa, è concessa dall'amministrazione comunale di appartenenza un'indennità premio di fine servizio pari ad un dodicesimo degli emolumenti soggetti a contribuzione a favore dell'INPDAP, in relazione agli anni di servizio comunque prestati presso il Comune, nonché nei casi e nei limiti previsti dagli art. 3 e 4, in relazione ai servizi utili ed ai periodi riscattati presso l'INPDAP, dedotta l'indennità di fine servizio dovuta dall'istituto stesso per i medesimi periodi di servizio prestato, riconosciuto o riscattato. In base a tale norma il Comune di Nave San Rocco ha annualmente impegnato nella parte corrente della propria spesa un importo pari all'onere maturato. Tali stanziamenti sono stati parzialmente utilizzati nel corso degli anni, sia per la liquidazione delle differenze fra TFR e indennità di fine servizio al personale cessato, sia per il finanziamento dell'istituto contrattuale dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto ai dipendenti che, avendone il diritto, ne hanno fatto richiesta. L'importo residuale di € 146.875,59 ha contribuito alla costituzione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente, come da deliberazione della Giunta comunale n. 74 di data 28/06/2016 per effetto dell'attività di riaccertamento straordinario di cui all'art. 3 comma 7 del D.Lgs. 118/2011. Per tale importo, non ancora utilizzato, è stata ulteriormente prorogata l'esigibilità, con determinazione del Servizio Finanziario n. 54 di data 29/12/2017, anche in ragione dell'innalzamento dell'età media del personale in servizio, ormai prossimo al pensionamento.

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 4.2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazioni accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

La Legge 27/12/2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha modificato il paragrafo 3.3 del principio della competenza finanziaria, introducendo un'ulteriore gradualità alla misura dell'accantonamento di bilancio di previsione del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tuttavia, essendo di scarsa entità le entrate previste nel bilancio 2018, che per loro caratteristiche posso essere soggette ad insolvenza da parte dei debitori (impèoste comunali da attività di accertamento, ammende per violazioni del codice della strada, rimborsi vari) ed essedo altresì indispensabile basare la previsione su un principio di prudenza, si ritiene di istituire il fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità in misura superiore alla percentuale media degli insoluti accerata nel quinquennio.

Si riferisce che:

- La tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è applicata e riscossa a titolo proprio dall'Ente Gestore secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal contratto di servizio e dal regolamento per l'applicazione della tariffa. L'Ente Gestore, rimborsa al Comune le spese da questo direttamente sostenute per il servizio di igiene ambientale.
- Per quanto riguarda le tariffe dell'acqua, l'Ente Gestore provvede alle fatturazioni periodiche dei consumi tramite la società incaricata della gestione commerciale dei clienti. Il Comune fattura annualmente all'Ente gestore, a titolo di rimborso, gli oneri non trasferibili del servizio.

L'ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE.

L'ELENCO ANALITICO DEGLI UTILIZZI DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE.

Applicazione Avanzo Vincolato al Bilancio di Previsione

Al bilancio di previsione 2018/2020 non è stato applicato l'avanzo di amministrazione presunto, né per la quota vincolata né per la quota disponibile.

Il risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2017 di € 158.722,65 è stato utilizzato attraverso lo spazio finanziario di € 100.000,00 assegnato dalla Provincia Autonoma di Trento con deliberazione n. 824 di data 269/05/2017, per investimenti.

Sull'importo residuo non sono stati posti vincoli di destinazione.

Interventi programmati per spese di investimento

In relazione all'elenco degli interventi programmati per spese di parte capitale si rimanda all'apposita sezione del documento unico di programmazione (DUP) .

La Giunta provinciale con provvedimento n. 708 di data 4 maggio 2015 ha definito i criteri e le modalità per l'operazione di estinzione anticipata dei mutui dei comuni trentini. Tale operazione è disciplinata dalle seguenti disposizioni normative:

- Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), articolo 1, comma 413:

"La Provincia autonoma di Trento, al fine di ridurre il debito del settore pubblico in coerenza con gli obiettivi europei, attiva una operazione di estinzione anticipata dei mutui dei propri comuni, utilizzando le proprie disponibilità di cassa, mediante anticipazione di fondi ai comuni.

- Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria provinciale 2015), articolo 22, "Estinzione anticipata dei mutui dei comuni":

1. Per ridurre il debito del settore pubblico provinciale la Provincia è autorizzata ad anticipare ai comuni le risorse necessarie per l'estinzione anticipata di mutui, ferma restando la neutralità dell'operazione ai fini del patto di stabilità sia per la Provincia, sia per i comuni. A tal fine la Provincia utilizza le proprie disponibilità di cassa.

2. Ai fini del comma 1 i comuni, con le modalità e nei termini previsti dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, corrispondono, direttamente o tramite compensazione a valere sui trasferimenti in materia di finanza locale, le risorse corrispondenti all'operazione di estinzione anticipata, tenuto conto che la Provincia si fa carico degli eventuali oneri derivanti dall'estinzione.

3. omissis

Quanto sopra premesso, con deliberazione n. 59 del 19/05/2015 il Comune di Nave San Rocco ha disposto l'estinzione anticipata dell'unico mutuo in essere (€ 200.000,00 contratto nel 2006 con Cassa Depositi e Prestiti).

Le spese di investimento vengono finanziate con le risorse di finanza locale messe a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento riferite al Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2018, sia che recuperate sul fondo per gli investimenti programmati dai comuni ex articolo 11 - comma 2 - della L.P. 36/1993 e ss.mm.ii. concesse al comune negli anni 2016 e 2017, applicate ai rispettivi bilanci per il pareggio della parte corrente, ma non indispensabili al conseguimento del pareggio a consuntivo.

NEL CASO IN CUI GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO COMPRENDONO ANCHE INVESTIMENTI ANCORA IN CORSO DI DEFINIZIONE, LE CAUSE CHE NON HANNO RESO POSSIBILE PORRE IN ESSERE LA PROGRAMMAZIONE NECESSARIA ALLA DEFINIZIONE DEI RELATIVI CRONOPROGRAMMI

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite, è fondamentale della programmazione della spesa pubblica locale. Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Possono essere finanziate dal fondo pluriennale le spese riferite a procedure di affidamento attivate ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del D.Lgs. 163/2006

I fondi pluriennali vincolati prenotati sono iscritti tra le entrate del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, alla voce "fondo pluriennale", distintamente per la parte corrente e in conto capitale. In sede di elaborazione del rendiconto, i fondi pluriennali vincolati non prenotati costituiscono economia del bilancio e concorrono alla determinazione del risultato contabile di amministrazione.

Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità dell'ente, i dirigenti responsabili della spesa possono autorizzare variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 di competenza della giunta.

Considerato che nel vigente regolamento di contabilità non è prevista, in capo ai responsabili della spesa, la possibilità di effettuare le variazioni di cui al comma 5-quater dell'art. 175 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e la Variazione di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato (FPV) e gli stanziamenti correlati, ai sensi del comma 5-quater dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 è stata effettuata con determinazione n. 146/2017 dal responsabile del servizio finanziario, in base alle indicazioni fornite dal Segretario comunale con propria comunicazione di data 29/12/2017, con la quale, in riferimento ad alcuni stanziamenti di bilancio per impegni già assunti, vengono richieste variazioni di esigibilità in relazione all'andamento della realizzazione degli interventi programmati. Al Bilancio di Previsione a 2018/2020 è stato iscritto, il Fondo Pluriennale Vincolato derivante dalla spesa del Bilancio 2017 solo per la parte effettivamente afferente ad obbligazioni perfezionate ed esigibili.

Il Protocollo di Intesa in materia di finanza locale per il 2016 sottoscritto il 9 novembre 2015 prevedeva che: "i comuni destinano quota dell'avanzo di amministrazione ad integrazione del Fondo strategico territoriale affinché tali risorse siano impiegate per la realizzazione di opere individuate mediante intesa dei medesimi comuni. La comunità stabilirà i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie d'intesa con le amministrazioni locali. La Giunta Provinciale si impegna a condividere con il Consiglio delle Autonomie Locali il contenuto della norma necessaria per attuare tale operazione." Sempre secondo il protocollo in parola, dal punto di vista contabile l'operazione si svolgerà con le seguenti modalità:

- entro il termine dell'esercizio finanziario 2015 il comune dovrà destinare la quota dell'avanzo di amministrazione per integrare il Fondo strategico territoriale, tenuto conto della disponibilità di cassa. A tal fine il comune assumerà il formale provvedimento di impegno della spesa nei confronti della Comunità perfezionando in tal senso l'obbligazione giuridica;
- il perfezionamento dell'obbligazione giuridica entro il 2015 rende disponibili le risorse di cui sopra negli esercizi successivi in relazione alle scadenze che saranno individuate dal piano territoriale;

- nel 2016 la comunità accerterà nel proprio bilancio triennale le risorse di cui sopra a titolo di trasferimento e imputerà le medesime in relazione alle scadenze che saranno individuate dal piano territoriale. Tale operazione consente di rendere comparabili i bilanci di comuni e comunità.

Con deliberazione n. 43 di data 30/11/2015 del Consiglio comunale è stato previsto all'intervento 20140807 uno stanziamento di spesa pari ad € 72.800,00 al fine di concorrere, nei termini anzi esposti, alla costituzione del fondo territoriale strategico di comunità. Con deliberazione n. 139 del 29/12/2015 la Giunta comunale ha impegnato e destinato al fondo strategico di comunità, istituito e disciplinato dall'articolo 13 della legge di stabilità provinciale 2016, l'importo di € 72.800,00, destinando il trasferimento alla Comunità di Valle Rotaliana – Königsberg dando atto che, ai sensi dell'articolo 13 della legge di stabilità della provincia 2016, le modalità, i termini del conferimento nonché la definizione dei criteri di utilizzo delle risorse conferite avverrà con successiva intesa da assumere con la Comunità Rotaliana – Königsberg ed i comuni conferenti ai sensi di quanto disposto dal predetto articolo.

Con deliberazione n. 138 del 19 dicembre 2016 il Comitato esecutivo della Comunità Rotaliana – Königsberg ha preso atto dell'intesa tra il Presidente della Comunità ed i sindaci dei Comuni di Faedo, Lavis, Mezzocorona, Mezzolombardo, Nave San Rocco, Roverè della Luna, San Michele all'Adige e Zambana sulla destinazione delle risorse conferite dai Comuni al Fondo Strategico Territoriale di rilevanza comunale, ove si assegna al Comune di Nave San Rocco l'importo di € 83.309,00. Resta da definire la modalità di conferimento dei fondi alla Comunità dei fondi esigibili dai singoli comuni.

L'ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.

Negativo.

GLI ONERI E GLI IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.

Negativo.

L'ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI, PRECISANDO CHE I RELATIVI BILANCI CONSUNTIVI SONO CONSULTABILI NEL PROPRIO SITO INTERNET FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO PER GLI ENTI LOCALI DALL'ART. 172, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.

L'ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE.

ragione sociale	data inizio	% partecipazione	finalità
AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE	27/10/1995	1,49	Gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e la pulizia delle aree pubbliche e la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.
AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA S.p.A.	01/01/2015	0,01%	Gestione del servizio idrico integrato
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	09/07/1996	0,51%	La Cooperativa nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha lo scopo mutualistico di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune.
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	17/04/2001	0,00015%	Servizio di distribuzione del gas naturale in regime di proroga fino all'affidamento a nuovo gestore a seguito della gara per l'unico ambito territoriale di competenza della Provincia autonoma di Trento.
INFORMATICA TARENTINA S.p.A.	20/05/2011	0,0117%	Gestione del sistema informatico elettronico provinciale e progettazione, sviluppo e realizzazione di altri interventi affidati dalla Provincia Autonoma di Trento. Progettazione, sviluppo e manutenzione, commercializzazione e assistenza di software di base e applicativo per la pubblica amministrazione ed imprese
TARENTINO RISCOSSIONI S.p.A.	08/05/2008	0,0132%	Accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate della Provincia Autonoma di Trento e degli altri enti e soggetti indicati nell'art. 34 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3

Per i dettagli si rinvia alla deliberazione del Consiglio comune n. 28/2017 di Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 co. 10 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 e all'indirizzo <http://www.comune.navesanrocco.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Enti-controllati> del sito istituzionale.

Nave San Rocco, 06 febbraio 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Zanolli Francesca